



Ibex – Fotonatura Piemonte

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

È stata costituita un'associazione culturale denominata "IBEX – FOTONATURA PIEMONTE".

L'associazione ha sede legale in Vinovo (TO), via Circonvallazione n°45.

L'associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Far crescere la sensibilità verso la natura e divulgarne la bellezza tramite fotografie di alto impatto e racconti con immagini che suscitino stupore e ammirazione e favoriscano la cultura naturalistica e la conoscenza dei processi ambientali ed ecologici;
- Promuovere, attraverso le fotografie, iniziative di protezione del territorio, delle specie animali e dell'ambiente;
- Diffondere la cultura della fotografia naturalistica tramite corsi, seminari, serate di proiezioni, mostre, libri, pubblicazioni e incontri sul campo;
- Salvaguardare il soggetto naturale fotografato, prediligendo il benessere del soggetto piuttosto che il singolo scatto fotografico;
- Costituire un punto di incontro per i fotografi appassionati di natura che vogliano condividere la passione e le esperienze vissute.

Articolo 3

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- Organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- Creare una rete di contatti a livello locale e nazionale per favorire gli scambi con associazioni, organismi ed enti affini per cultura e finalità;
- Pubblicare e/o editare riviste, saggi, illustrazioni, siti web e qualunque altro materiale riferito alla natura e all'ambiente.



L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali connesse all'ambiente, alla natura e alla fotografia. A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo:

- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato al momento dell'iscrizione o a quello annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 5

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.



L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno. Entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo, da presentarsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale e gli associati hanno facoltà di consultarli.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;
- i soci onorari.

Sono *soci fondatori* i firmatari dell'atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.

Sono *soci ordinari* tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione successiva.

In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso il socio la cui condotta nuoccia al decoro dell'associazione o sia chiaramente in contrasto con lo scopo sociale ed i contenuti del presente statuto, sarà espulso ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. In particolare, sarà oggetto di espulsione il socio che per qualunque motivo arrechi danno al patrimonio naturale e/o alle specie viventi. Eventuale richiesta di riammissione all'associazione dovrà essere preventivamente approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.



Sono *soci onorari* coloro i quali, su delibera del Consiglio Direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

Articolo 8

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci, anche mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.



Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti; ogni socio può rappresentare in assemblea solo sé stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri.

L'assemblea, di volta in volta, determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale;
- delibera sull'espulsione dei soci dall'associazione.

Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del Consiglio stesso cooptare altri soci fondatori o in difetto ordinari e onorari. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se manca, il Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea.

Articolo 11

Il Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione stessa di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Articolo 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione

Il ruolo di Segretario, qualora mancante, può essere assunto dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Tesoriere.

Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 14

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.